

8 FEBBRAIO 2017

L'umanesimo penale nel pensiero di
Aldo Moro

di Pasquale Troncone
Ricercatore di Diritto penale
Università degli Studi di Napoli Federico II



L'umanesimo penale nel pensiero di Aldo Moro*

di Pasquale Troncone

Ricercatore di Diritto penale

Università degli Studi di Napoli Federico II

Sommario: Premessa. **1.** - La proposta di un diritto penale dal volto umano e le due stagioni di un pensiero unico. **2.** - La riflessione sulla centralità della persona umana come canone esegetico nelle opere giuridiche di Moro. **3.** - La norma penale come strumento di orientamento culturale e come fonte dell'obbligo. Antigiusdizionalità e colpevolezza. **4.** - Il progetto di una concezione della pena costituzionalmente orientata. **5.** - L'insegnamento del diritto penale di Moro come didattica dell'antiretorica.

Premessa

Nella stagione italiana della Repubblica, ormai settantennale, inaugurata dalla Costituzione del 1948, la Scuola penalistica italiana annovera Maestri che hanno lasciato un segno indelebile per l'avanzamento del pensiero nel settore disciplinare del diritto penale e per l'impegno civile profuso nell'opera di implementazione dei principi della Carta fondamentale nel settore legislativo, soprattutto quello penale, più recalcitrante al rispetto dei principi di libertà, dove la finalità repressiva è la sua cifra genetica e dove la sofferenza della persona umana finisce per essere <<corpo e sangue>> della finalità punitiva.

L'opera di contenimento di un <<diritto della paura e della punizione>> è uno dei più rilevanti tratti caratteristici del costituzionalismo penale e tutta la strategia di rilettura del sistema normativo codicistico, nato ed evoluto nel 1930 sotto paradigmi di valore radicalmente diversi, è da riconoscere allo sforzo costante dei penalisti che posero le basi per una prospettiva punitiva moderna e riformista e si attivarono, poi, per rendere razionalmente accettabile un nuovo quadro di valori e di principi che andava via via prendendo forma nel contesto del nuovo Stato democratico¹.

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ F. Palazzo, *La politica criminale dell'Italia repubblicana*, in *Storia d'Italia. Annali*, a cura di L. Violante, 12° vol., *La criminalità*, Einaudi, Torino 1997, p. 851.

Aldo Moro è uno di quegli studiosi, attento, rigoroso e profondo², che diede vita alla stagione del diritto repubblicano, anche se tutta la sua opera, e tanta, è stata per decenni confinata in un angolo della storia, sopravanzata e fagocitata dall'energica attività del Moro uomo politico³. Questa forse è la ragione per cui gli studiosi moderni non ritrovano più riferimenti bibliografici dell'opera giuridica di Moro, ricordata e richiamata come un significativo riferimento di avanzamento della conoscenza soltanto dai penalisti che gli furono contemporanei (si pensi ai numerosi riferimenti nei lavori di Giuseppe Bettiol⁴), ma del tutto ignota alla letteratura di riferimento contemporanea. E invece -e il Convegno organizzato per commemorarne il centenario della nascita vuole darne conto- è forse giunto il tempo di rileggere, analizzare e approfondire i numerosi scritti di Aldo Moro, per capire quanto sapere ancora sono in grado di offrire e quale proiezione quel pensiero ha saputo imprimere nei nostri studi e nell'assetto dei principi fondamentali (la dogmatica) della materia penale.

La lettura delle fonti deve avvenire però secondo uno sguardo sinottico per capirne a tutto tondo la valenza, poiché Moro ha contribuito a fondare l'apparato normativo penalistico in Costituzione partecipando ai lavori preparatori e allo stesso tempo ha spinto scientificamente il pensiero in avanti su temi che investono l'opera di rifondazione della teoria del reato e della pena a partire dalla fine degli anni '40 del novecento.

Con buona approssimazione si può affermare che in Aldo Moro il ruolo politico si è nutrito in maniera costante e produttiva dell'opera del giurista, fino al punto da non riuscire più a discernere i confini dei due ruoli; il fine giurista ha messo a disposizione della politica una capacità di elaborazione del pensiero e di posizioni ideologiche che il politico non ha potuto fare altro che lasciar transitare nell'attività del partito e nel lavoro di produzione giuridica nelle Istituzioni dove Moro era chiamato a far parte.

Il linguaggio di Moro, l'espressione compiuta del suo pensiero, l'esposizione mai dogmatica ma dialogica e persuasiva si distinguono in quanto non appartengono al contesto argomentativo del confronto e dello

² Moro è stato definito <<mai superficiale, mai conformista, ma denso e minuzioso, ferreamente logico>> da G. Conso, *Ricordo di Aldo Moro*, in *Giust.pen.*, 1978, p. 351.

³ I volumi che costituiscono la principale opera di Aldo Moro si possono ripartire in monografie, presentate in occasione dei concorsi a cattedra, e in testi di lezioni raccolte dagli studenti o dagli allievi, successivamente riordinate e pubblicate. In ordine cronologico si possono annoverare: *La capacità giuridica penale*, Cedam, Padova, 1939; *La subiettivazione della norma penale*, Bari-Città di Castello, Istituto di diritto penale della R. Università di Bari - Luigi Macri editore, 1942; *Lo Stato. Corso di lezioni di Filosofia del diritto tenute presso la R. Università di Bari nell'anno accademico 1942-'43*, raccolte a cura e per l'uso degli studenti, Padova, Cedam, 1943; *L'antigiuridicità penale*, Palermo, Priulla, 1947; *Sul fondamento della responsabilità giuridica dell'estraneo che partecipa reati propri*, Unione Tipografica Editrice Torinese, Torino, 1948; *Unità e pluralità di reati*, Padova, Cedam, 1951; *Lezioni di filosofia del diritto tenute presso l'Università di Bari. Il Diritto 1944-1945. Appunti sull'esperienza giuridica. Lo Stato 1946-1947*, Bari, Cacucci, 1978; *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale tenute alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Roma - A.A. 1975-1976*, raccolte e curate da Francesco Tritto, presentazione di Giuliano Vassalli, Bari, Cacucci, 2005.

⁴ Numerosi riferimenti, infatti, sono contenuti anche nelle ultime edizioni, come riferimento bibliografico irrinunciabile su taluni nodi del diritto penale moderno, in G. Bettiol, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1982.

scontro politico, erano essi stessi gli strumenti di comprensione e di relazione dialogica, tipica del giurista affinato dall'indagine scientifica e dall'attività didattica che non volle mai abbandonare. E forse la chiave di lettura di questa pervicace volontà di continuare l'insegnamento universitario, anche quando si trovò a ricoprire ruoli di estrema responsabilità istituzionale, come la Presidenza del Consiglio, si coglie nel fatto che il giurista non aveva mai abdicato al politico e che il politico traeva dal diritto e dall'impegno del pensiero giuridico nuovi argomenti e nuova forza dinamica per la lotta politica, dura e intensa, all'interno e all'esterno del partito della Democrazia Cristiana.

Ancora più paradossale il fatto che il suo modello argomentativo e il fluire della riflessione logica e convinta si colgono a tutto tondo anche nell'ampio materiale documentario che ci è pervenuto dalla <<prigione del popolo>>, estremo lembo del dialogo tra interlocutori con storie incompatibili, inconciliabili ideali, incomponibili concezioni della <<persona umana>> che era da sempre stata posta al centro della meditazione teorica di Aldo Moro⁵.

1. La proposta di un diritto penale dal volto umano e le due stagioni di un pensiero unico

Seppure impegnato su due diversi fronti per il contenuto e per la qualità dell'impegno, in Moro è dato leggere una personalità a tal punto complessa da essere in grado di reggere il peso di due diverse realtà che però si saldavano in un dialogo comune.

Il fulcro teorico della riflessione di Moro è costituito dal concetto di <<persona umana>> che i Costituenti vollero porre al centro del nuovo sistema politico istituzionale e posto come formante di tutto il diritto che sarebbe maturato sotto la vigenza della Carta fondamentale⁶. Basta soltanto pensare quale dirompente effetto producesse sullo sclerotico assetto dell'esecuzione della pena la legge istitutiva dell'Ordinamento penitenziario, la n. 354 del 26 luglio 1975, che conferì dignità di fonte ordinaria a un settore legislativo da sempre retto da regolamenti ministeriali (i lavori preparatori ricevettero un importante impulso proprio dal Ministero della Giustizia presieduto da Aldo Moro)⁷.

⁵ F. Tritto, *Il valore della persona umana nel pensiero giuridico di Aldo Moro*, in Atti del Convegno *Crisi o collasso del sistema penale?*, Università di Cassino - 28 maggio 1998, pubblicati a cura di F.S. Fortuna e F. Tritto, Edizioni Univ. Cassino, 2002.

⁶ Va detto che nella stagione del progetto costituzionale anche altri studiosi del diritto penale soprattutto di orientamento cattolico, ripudiando la tradizione del positivismo criminologico che aveva contaminato la legislazione penale liberale tracciando il suo epilogo nel codice penale del 1930, avevano con forte determinazione centrato il nuovo sistema dei valori penalistici sulla <<persona umana>>, tra questi spicca la figura di Giuseppe Bettiol che nei suoi interventi all'Assemblea Costituente fornì un apporto fondamentale per il volto costituzionale del diritto penale di una società democratica, sulla sua opera si veda M. Ronco, *L'attualità di Giuseppe Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25° anniversario della morte*, in *Criminalia*, 2007, p. 148.

⁷ E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Einaudi, Torino, 1980.

Il nuovo baricentro di valore spingeva al rifiuto della categoria di <<individuo>>⁸, della denominazione di <<soggetto>>, favorendo invece l'accesso alle fonti normative supreme dell'ordinamento giuridico italiano del concetto di <<persona umana>>, nella sua individua qualità -non delle <<persone>> nel loro generico molteplice- che agisce nello spazio del giuridico, che crea e si relaziona con la comunità sociale⁹, che soffre per la consapevolezza della gravità del reato commesso e che può nutrire una speranza, quella di ricostituire la sua credibilità sociale attraverso l'opera di rieducazione dello Stato¹⁰.

In questo ampio spaccato di realtà sociale e nel lungo lasso temporale in cui svolge la sua attività, a Moro viene offerta la possibilità di vivere due diverse stagioni, integrate intellettualmente -e lo sosteniamo convintamente-, ma certamente risalenti a valori, obiettivi e strategie diverse, soprattutto per la diversità delle sollecitazioni da cui generavano: la stagione del giurista -che riguarda il nostro tema- e quella del politico. I momenti più significativi del punto di intersezione tra le due diverse realtà vissute da Moro sono quelli che riguardano gli anni 1959-1964, nei quali ricopre il ruolo di segretario della Democrazia Cristiana e contemporaneamente mantiene l'impegno nell'attività didattica universitaria e proprio nel 1963 otterrà il trasferimento presso l'Ateneo romano.

Aldo Moro nasce penalista come meglio non potrebbe aspirare uno studioso di diritto penale. La sua formazione è avviata dalla prospettiva di filosofo del diritto, disciplina da cui trae la sua matrice genetica l'intero apparato culturale del diritto penale, e i suoi primi lavori indagano i fondamenti da cui trarrà materia di discussione e poi sistematica disciplinare la sua visione dell'assetto funzionale della sistematica dei delitti e delle pene.

L'inquadramento della base teorica del pensiero di Moro è importante per comprendere che, nonostante egli sia un operatore nella stagione del tecnicismo giuridico di conio manziniano¹¹, si voterà allo studio

⁸ *Atti della Costituente*, vol. I, pag. 2417, 24 marzo 1947, ora in Aldo Moro, *Scritti e discorsi*, vol. I, 1940-1947, p. 467.

⁹ Nel nuovo orizzonte di valore si iscrive uno scritto minore di Aldo Moro che, seppure per diverse direttrici normative, denota l'attenzione dello studioso anche per un tema di parte speciale del diritto penale dove la tutela della "persona umana" va indagata nella dinamica delle vicende sociali, cfr. MORO A., *Osservazioni sulla natura giuridica dell'"exceptio veritatis"*, in *Riv.it.dir.pen.*, 1954, pag. 3; MORO A., *Ancora sulla natura giuridica dell'"exceptio veritatis"*, in *Arch.pen.*, 1955, I, p. 233, in cui si sottolinea, alla luce di una interpretazione evolutiva dei valori costituzionali, la tutela della "dignità sempre sussistente della persona umana", come un valore che la persona conserva senza mai essere privata dell'originaria consistenza giuridica. Sul tema e in risposta alle prese di posizione di Aldo Moro si veda PANNAIN R., *La natura giuridica dell'exceptio veritatis in un recente studio di Aldo Moro*, in *Archiv.pen.*, 1955, I, pag. 17.

¹⁰ A. Moro, *L'antigiuridicità penale cit.*, p. 53: "Si stia però bene attenti a non scambiare l'individuo con la persona e non si perda di vista che, se il diritto non può essere individualistico per la contraddizione che non consente, ha da essere tuttavia sempre umano e personale". Nella successiva nota 65 a piè pagina chiarirà anche meglio il rapporto fondato su valori etici che corre tra persona e comunità sociale da cui la prima deve ricevere tutela come suo membro.

¹¹ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V Edizione, vol. II a cura di Gian Domenico Pisapia, Utet, Torino, 1981.

della teoria generale del reato in una prospettiva personalistica, partendo dall'autore del fatto illecito (non secondo la criminologia categoriale) e dall'indagine sulla finalità e lo scopo della pena in quell'unica prospettiva che egli stesso aveva coltivato in seno alla sotto-commissione che si occupò di elaborare la formula dell'art. 27 della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena (ma non del carcere, come precisava).

L'originalità e la modernità del pensiero penalistico di Aldo Moro sono insiti nel proposito di portare a compimento, coltivandone l'obiettivo con estrema diligenza, il disegno personalistico che costituisce la matrice di valore della Costituzione italiana che nella costruzione ideale di Moro assumeva una pregnante declinazione che lo porta a rivisitare il diritto penale in chiave di moderno umanesimo¹². Singolare è, infatti, l'attività scientifica che, partendo da studi e lezioni di filosofia del diritto (a noi giunte in quanto raccolte durante i vari Corsi), procede nell'evoluzione sempre più definita di un diritto penale che vede al centro l'uomo e non più lo Stato, ma soprattutto la persona con la sua dotazione naturale di patrimonio etico e morale, confrontarsi con la legge, i divieti, gli obblighi e studiarne il comportamento e la misura del rimprovero. Si tratta di una decisa uscita dall'angolo in cui il diritto penale era stato relegato dal tecnicismo giuridico che nella sua interpretazione più esasperata mirava a sviluppare soltanto la perfezione stilistica degli istituti giuridici e un sistema normativo come ineccepibile costruzione da un punto di vista tecnico-formale, prescindendo da contenuti, da valori e dal ruolo della persona come autore di reato¹³.

Le premesse di tipo culturale, in realtà ideologico, da cui originava l'intero apparato motivazionale del pensiero di Moro si fondano sulla concezione del diritto -e della legge- e su quella dello Stato. Aldo Moro riteneva che il diritto positivo e il diritto naturale non fossero in antitesi, secondo lo schema delle correnti di pensiero radicali, ma anzi coesistessero secondo una relazione cumulativa con reciproco apporto, per cui se il diritto naturale è il diritto per eccellenza e per "questo giusto", la funzione del diritto positivo è quella di adattare progressivamente la sua evoluzione alle esigenze della giustizia e per questa via ai contenuti del diritto naturale. La matrice è il diritto naturale mentre il diritto positivo ne costituisce il veicolo privilegiato per la sua concreta attuazione¹⁴.

¹² Il doppio impegno di Aldo Moro ancora una volta trova il principale elemento di identificazione culturale e ideologica nella centralità della persona che sul versante politico consentirà a Ruffilli di definirla come "concezione umanistica dello Stato, in R. Ruffilli, *Religione, diritto e politica*, in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 65.

¹³ G. Pecorella, *Intervento al Convegno Il diritto penale nel pensiero di Aldo Moro*, Palazzo Montecitorio, II Commissione giustizia, Roma, 9 maggio 2007, p. 44.

¹⁴ G. Vassalli, *Intervento alla "Aldo Moro. Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa"*, Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, 9 maggio 2003, p. 14.

Per quanto invece concerne la concezione dello Stato Moro, era fermamente convinto che il fondamento originario è la morale, per cui il diritto è l'obiettivizzazione della vita morale che trova il suo compimento nello Stato etico come strumento per lo sviluppo della vita morale degli individui e dei gruppi di cui entra a fare parte la singola persona¹⁵. In questa visione lo Stato etico trova come suo pilastro fondamentale la "dignità umana" da cui parte il percorso per considerare questa idea di Stato come l'ambito in cui si compendiano in maniera armonica le esperienze e i valori sviluppati dai singoli e dagli aggregati sociali minori (probabilmente il riferimento era implicito ai partiti politici, ai sindacati e alle formazioni sociali di ispirazione democratica e religiosa).

E' del tutto evidente che questa concezione di Stato come etico è in aperta antitesi con la visione hegeliana dello Stato come unico centro di legittimazione e di riferimento di valore che Giovanni Gentile utilizzerà come supporto ideologico alla stagione del fascismo e che assumerà una forte valenza nei provvedimenti legislativi del ventennio. Il codice penale del 1930, infatti, sotto la decisa influenza di Alfredo Rocco, pur non apparendo del tutto un codice di stampo autoritario, conservando viceversa un tessuto di stampo liberale come trascinarsi delle esperienze codicistiche precedenti a partire dai principi di garanzia della parte generale, presentava (e presenta tutt'ora) una parte speciale fortemente connotata dalla centralità dello Stato e delle sue articolazioni, a danno della persona la cui tutela informa soltanto le fattispecie di reato collocate alla fine del testo normativo.

Tramontata l'esperienza politica autoritaria fascista in Italia: <<L'esigenza di porre il tema della persona in primo piano nasceva da una reazione morale prima che politica e politicamente ben definita al fenomeno della spersonalizzazione che era uno dei tratti caratteristici dello stato totalitario. Dove lo stato è tutto, la persona umana è nulla>>¹⁶. Il nuovo approdo è l'esatto rovesciamento dei ruoli di riferimento, lo Stato che si pone al servizio della persona e che nel pensiero politico di Moro si apre a una prospettiva complessiva molto più ampia, finalizzata peraltro alla ricerca di un rapporto di stabile equilibrio tra Stato e Comunità. Questo nuovo centro di legittimazione su cui nasce il nuovo stato democratico rappresenta anche il punto condiviso tra la posizione dei cattolici e quella dei socialisti espressa in Commissione costituente da Moro in un significativo intervento del 13 marzo 1947 che costituirà la <<proposta di interpretazione della futura Carta>>¹⁷.

In realtà l'originaria idea della centralità della persona umana nel pensiero di Moro acquisterà sempre maggior peso nel corso degli anni, anche quando sarà impegnato nell'attività politica, dal momento in

¹⁵ A. Moro, *Lezioni di filosofia del diritto tenute presso l'Università di Bari. Il Diritto 1942-1943 cit.*, p. 65. G. Contento, *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro*, in *Riv.it. dir. e proc.pen.*, 1998, p. 1156.

¹⁶ N. Bobbio, *Diritto e stato negli scritti giovanili*, in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro cit.*, p. 5.

¹⁷ L. Elia, *Intervento alla <<Aldo Moro. Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa>>*, Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa, 9 maggio 2003, p. 34.

cui, dopo aver coltivato la filosofia di San Tommaso, approderà, alla fine degli anni del fascismo, al pensiero di Jacques Maritain e tutto quel versante filosofico di matrice cattolica che colloca in primo piano la persona.

Affrontare in questi termini il mondo del penalmente punibile vuol dire, rispetto al passato, non solo adeguare il contenuto del divieto alle soglie di corretta rimproverabilità del fatto commesso, ma anche verificare che la risposta punitiva tenga conto della personalità del suo autore, della misura del suo agire, degli impulsi che lo hanno spinto a infrangere la legge, considerando che l'uomo non può essere il mezzo di cui si serve l'ordinamento per dimostrare la sua forza bensì il fine per renderlo consapevole della colpevole condotta tenuta e riorientare il suo comportamento in futuro¹⁸.

L'impianto teorico fondato sulla duplice prospettiva del contenuto dell'illecito da una parte e della responsabilità penale del suo autore dall'altra servirà a Moro come piattaforma culturale per partecipare ai lavori della Costituente e poi rendersi protagonista dell'opera di rifondazione del diritto penale costituzionale, così come occorrerà successivamente al politico per dipanare il programma di politica criminale nella nuova stagione legislativa repubblicana¹⁹. Moro ha segnato con un filo rosso tutta la tematica dei diritti fondamentali dell'uomo in materia penale nel complesso percorso normativo della Carta costituzionale e, soprattutto, ha posto in fase di germinazione nelle norme fondamentali dedicate alla materia penale il programma per un futuro diritto penale costituzionalmente orientato.

Vi è tuttavia un momento in cui si saldano le ragioni del diritto e le aspirazioni della politica e che allo stesso tempo rappresenta il compiersi del programma costituzionale e l'ulteriore spinta per indirizzare una nuova stagione del diritto penale italiano. Questo episodio si concretterà a un decennio di distanza dalla morte di Aldo Moro, anche se vanno ascritte a suo merito le sollecitazioni scientifiche che costituiscono la base della sentenza n. 364 del 23 marzo 1988 della Corte Costituzionale, estensore il Prof. Renato dell'Andro allievo di Moro a Bari, che stabilisce un punto fermo sul principio di colpevolezza e sul fondamento della responsabilità penale, recependo implicitamente anche il dovere per l'ordinamento di preordinare una norma penale da cui si possa cogliere, senza errore e con piena consapevolezza della sua illiceità, il disvalore del fatto e con esso la contrarietà al diritto, l'annoso tema dell'antigiuridicità penale su cui più volte è ritornato nei suoi studi²⁰.

¹⁸ Occorre tenere presente che Moro sosteneva in maniera convinta l'esigenza di riconoscere fondamento normativo al tema dell'inesigibilità come ipotesi di non punibilità per il comportamento conforme alla legge che l'autore non aveva potuto osservare a causa delle condizioni e del contesto che glielo avevano impedito.

¹⁹ Moro partecipa alla Costituente quando era in carriera all'Università di Bari e non era ancora diventato professore ordinario di diritto penale in una compagine che annoverava personalità di punta delle discipline penalistiche come Giovanni Leone e Giuseppe Bettioli.

²⁰ Corte Cost., sentenza n. 364 del 24 marzo 1988, in www.cortecostituzionale.it. In realtà la lettura costituzionalmente orientata imposta all'art. 5 c.p. con argomentazioni interpretative di tipo additivo ricevette a

Il c.d. principio della colpevolezza normativa era il fine ultimo di un percorso che Moro aveva svolto partendo dall'assunto che il diritto doveva essere rifondato secondo una concezione etica del diritto, non dello Stato nel modello hegeliano, e con esso la profonda identità di natura della legge morale e di quella giuridica, nell'unica prospettiva possibile, quella della centralità della persona umana²¹. Ecco perché Moro è sempre attento a non scambiare mai individuo con persona, proprio per l'appartenenza morale del fatto che non può che essere dell'uomo²². Ne discende che la categoria della colpevolezza può comprendere solo il rimprovero per l'attribuzione del fatto, in quanto appartiene moralmente all'agente, come suo. Da qui poi l'idea della pena che non può essere forzata rieducazione, né moralistica emenda, ma un percorso di recupero sociale, comunitario, durante il quale la persona recupera la consapevolezza del valore etico e morale delle sue azioni, il tutto governato da un regime retributivo che ripristina un canone di giustizia attraverso l'inflizione di un male come corrispettivo del male commesso: <<la finalità rieducativa è perfettamente compatibile con la finalità etico-retributiva della pena>>²³.

Il percorso culturale che si sviluppa nelle opere di Aldo Moro a partire dagli anni della FUCI durante il fascismo per giungere alla elaborazione del complesso dei valori costituzionali si caratterizza per due fondamentali premesse che contribuiscono a potenziare il ruolo centrale della persona. La prima riguarda il concetto di dignità umana che lega il contenuto del paradigma penalistico espresso dall'art. 27 Cost. con i canoni di riferimento contenuti nell'art. 2 Cost. La seconda investe il principio di solidarietà umana derivato dal neotomismo e dalla scuola francese, inteso a favorire lo sviluppo della persona e anche la sua rieducazione penale nella comunità di appartenenza dove l'inclusione deve essere favorita anche dai principi di un'economia fondata sul diritto e su valori morali e sociali²⁴. Dunque un umanesimo integrale, fondato sullo stato di diritto e motivato alla base dai principi e dai valori della Carta repubblicana del 1948, in cui trova spazio un <<umanesimo penale>> che, pur nell'esercizio del potere punitivo fondato

distanza di pochi mesi ampia conferma con Corte Cost., sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988, in www.cortecostituzionale.it, con la quale lo stesso redattore Renato Dell'Andro specificò negli stessi termini il fondamento della responsabilità penale nel caso del c.d. furto d'uso.

²¹ G. Contento, *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro cit.*, p. 1151.

²² Osservazione che svilupperà, anche per l'appartenenza alla comune scuola di Biagio Petrocelli, D. Santamaria, *Il fondamento etico della responsabilità penale*, Discorso pronunciato nell'Aula Magna dell'Università di Siena in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 1962-1963, ora contenuto in *Scritti di diritto penale*, a cura di M. La Monica, Kluwer Ipsoa, Milano, 1996, p. 406: <<La pena si può infliggere solo quando il soggetto che commette il reato è in grado di percepire il significato etico dei valori della vita e la loro forza vincolante, o ha comunque la capacità di comprendere il senso delle comuni valutazioni a cui si ispira la condotta degli altri>>.

²³ A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale tenute alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Roma - A.A. 1975-1976*, raccolte e curate da Francesco Tritto, presentazione di Giuliano Vassalli, Bari, Cacucci, 2005, p. 123.

²⁴ Moro si avvicinerà e approfondirà la conoscenza delle teorie economiche sostenute da W. Ropke, *La crisi sociale del nostro tempo*, Einaudi, Torino, 1946, che auspicava la nascita di un <<umanesimo economico>>.

sulla violenza, ne tempera la portata adeguandola alla crisi morale vissuta dalla persona condannata, nell'assoluto rispetto della dignità umana e offrendo un percorso di recupero solidale²⁵.

2. La riflessione sulla centralità della persona umana come canone esegetico nelle opere giuridiche di Moro

Aldo Moro nasce a Maglie in provincia di Lecce il 23 settembre 1916 e si laurea nel 1938 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari sotto la guida di Biagio Petrocelli con una tesi dal titolo *La capacità giuridica penale*. Petrocelli insegnava diritto penale nell'Ateneo barese prima di essere trasferito a Napoli dove fu Maestro del diritto penale di tanti allievi napoletani e colse in Moro le doti necessarie per proseguire il percorso accademico. Nel 1939 a cura della Facoltà di Giurisprudenza Aldo Moro pubblicò la tesi di laurea come monografia e in questo modo ottenne la docenza di Filosofia del diritto e Politica coloniale presso la stessa Università nel 1941.

Nel corso del successivo 1942 diede alle stampe la sua seconda monografia, *La subiettivizzazione della norma penale* ottenendo in questo modo la libera docenza di diritto penale. Nel 1947 con la monografia *L'antigiuridicità penale* vince il concorso per la docenza in Diritto penale che gli consentì di essere nominato prima professore straordinario, a partire dal 1948, e poi con la monografia *Unità e pluralità di reati* professore ordinario nel 1951 di diritto e procedura penale presso l'Università di Bari, ma soltanto nel 1963 otterrà il trasferimento a Roma come titolare della cattedra di diritto e procedura penale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma La Sapienza²⁶.

L'umanesimo nel diritto penale costituisce il filo rosso che lega tra loro il nucleo centrale di ogni singola opera giuridica di Aldo Moro, dove per umanesimo si deve intendere porre al centro del sistema la <<persona umana>> e i suoi comportamenti dai quali si sviluppa tutto il ragionamento sul sistema punitivo, secondo due specifiche direttrici: a) l'indagine sulla condotta propria, illecita e colpevole dell'autore; b) gli effetti della reazione sanzionatoria dell'ordinamento nei confronti del responsabile. Seppure attestate su due diverse sponde del sistema del diritto penale si tratta di due facce della stessa medaglia, poiché i temi della responsabilità e della pena si integrano al punto da apparire inestricabili nei loro nessi concettuali²⁷.

²⁵ Il rispetto della dignità umana è ormai divenuto un canone normativo con natura precettiva e la violazione del canone costituzionale che vieta trattamenti penitenziari contrari al senso di umanità da parte dello Stato italiano è stato rilevata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza dell'8 gennaio 2013, Torreggiani.

²⁶ Componenti di quella Commissione di concorso del 1947 furono Giacomo Delitala, Biagio Petrocelli, Alfonso Tesoro, Giuseppe Bettiol e Giuliano Vassalli, mentre la terna vincente dei candidati risultò formata nell'ordine da Pietro Nuvolone, Aldo Moro e Luigi Scarano.

²⁷ Moro nella sua opera penalistica non si occupa di temi della parte speciale del diritto penale e della legislazione penale complementare, tranne il tema della *exceptio veritatis* della diffamazione. Sarebbe stato interessante conoscere

Da un punto di vista sistematico si nota un progressivo sviluppo nel pensiero di Aldo Moro di tematiche che si trovano all'origine della sua opera e che poi vengono man mano approfondite e ricollocate (si vedrà la sua concezione della pena)²⁸. Il valore centrale della persona umana utilizzato come canone esegetico che guida i suoi studi offre la possibilità di comprendere come avanza il pensiero di Moro. Non a caso il primo lavoro sulla capacità giuridica penale (si legga imputabilità) è il necessario presupposto della sua teoria di subiettivizzazione del comando e del rimprovero e servirà per rileggere in chiave moderna e costituzionalmente orientata tutto il versante della responsabilità penale, dell'antigiuridicità e conseguentemente della colpevolezza normativa che troveranno il compimento naturale nella concezione della pena.

Probabilmente le premesse teoriche e filosofiche che avevano condotto Moro nello studio sullo Stato e nei rapporti tra Stato e componente individuale, sotto la guida di Petrocelli, si riveleranno utili per risistemare nel suo pensiero l'intero quadro culturale della legalità penale costituzionale, in una nuova ottica di valore mutuata dalle idee neotomostiche e mariteniane.

La storia del diritto penale annovera la rifondazione del proprio modello culturale proprio in quegli anni, anni in cui si registrano le disarmonie cronologiche delle fonti del diritto, con una Carta costituzionale che impone il re-indirizzamento ai propri principi di tutti i testi normativi preesistenti e allo stesso tempo una profonda rivisitazione degli istituti fondamentali della materia penale. Sul tema Giuliano Vassalli, a proposito delle prime monografie di Moro, rifletteva: <<Erano quelle monografie opere veramente figlie di quel tempo: in cui lo studioso di diritto, per lo più, si dedicava a temi di teoria generale e di dottrina giuridica, che, pur se ardui per l'autore (così come la loro lettura lo era talvolta per gli stessi cultori della materia), permettevano a un tempo di cimentarsi con il metodo scientifico e di contribuire alla sistemazione degli istituti astraendo non dico dalla presente ma certamente dalle valutazioni politiche che una indagine di tipo diverso avrebbe comportato>>²⁹.

3. La norma penale come strumento di orientamento culturale e come fonte dell'obbligo.

Antigiuridicità e colpevolezza

L'epoca in cui Aldo Moro svolge la sua ricerca sulla parte generale del diritto penale appartiene al periodo di rielaborazione scientifica della materia che concentra la sua attenzione sugli elementi costitutivi del

il suo pensiero sull'enorme sviluppo della legislazione speciale e l'introduzione di molte ipotesi di incriminazione di delitti <<artificiali>> che, probabilmente, mal si conciliano con l'assetto dottrinario che Moro indagò sui grandi temi della parte generale della legislazione penale che corrispondevano, perché più congeniale e razionale, ai modelli di incriminazione delle ipotesi delittuose della categoria dei delitti <<naturali>>.

²⁸ Per una disamina puntuale delle singole opere di Aldo Moro si rinvia a G. Vassalli, *L'opera penalistica*, in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro cit.*, p. 25.

²⁹ G. Vassalli, *Intervento alla <<Aldo Moro. Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa>> cit.*, p. 19.

reato, dando vita alla disputa sulla teoria analitica del reato. Disputa che vedeva su diversi fronti chi coltivava l'idea della concezione bipartita, elemento oggettivo ed elemento soggettivo filtrando in termini moderni l'endiadi forza fisica e forza morale progettata dalla scuola classica di Francesco Carrara; contro coloro che erano approdati alla configurazione belinghiana di tipo tripartita, avendo tracciato in maniera del tutto autonomo il requisito dell'antigiuridicità. Proprio su quest'ultimo elemento si aprono i maggiori contrasti in dottrina, dove alcuni Autori ne sostengono una natura oggettiva e delineano un modello di accertamento della responsabilità penale fondato sulla verifica prima della tipicità del fatto (sussumibilità della fattispecie concreta sotto l'articolazione normativa della fattispecie astratta); per poi passare alla sussistenza dell'antigiuridicità oggettiva (la contraddizione tra fatto e apparato normativo dell'intero ordinamento delle leggi); per giungere, infine, alla verifica della colpevolezza dell'agente (consapevole e volontaria realizzazione dell'illecito penale il cui livello di partecipazione psichica contribuirà a commisurare la pena da irrogare).

La questione della concezione del reato seguita dai penalisti dell'epoca (oggi si registra una quasi unanimità di intenti sulla teoria tripartita con antigiuridicità oggettiva) diventa il punto di discriminazione e allo stesso tempo connotativo di tutto ciò che scaturisce dalla ricostruzione degli elementi del reato e delle sue conseguenze, caratterizzando anche la scuola di appartenenza. Sull'antigiuridicità, infatti, convergerà, anche se non sempre in maniera coerente e univoca al suo interno, la scuola di pensiero che faceva capo al Petrocelli che conferisce una diversa valenza al requisito del reato e riconosce una diversa dinamica ricostruttiva al fatto di reato. Moro in particolare ipotizza, contro le dominanti concezioni bipartite e tripartite del reato, che: «fatto e antigiuridicità non sono elementi né momenti né aspetti del tutto unitario che è il reato». La naturale conseguenza, come osserva Giuliano Vassalli, è che: «nell'antigiuridicità egli assorbe integralmente anche la colpevolezza, vista come il momento soggettivo della prima, e vigorosamente ripudia la concezione di una antigiuridicità oggettiva; così come rigetta ogni distinzione tra tipicità e antigiuridicità perché il fatto ed il suo significato di disvalore sono in realtà tutt'uno»³⁰.

A ben vedere si tratta di una disputa teorica di tipo meramente formale, perché la metodologia dell'indagine sulla struttura del reato porta naturalmente a prospettare la sussistenza di una situazione statica (il fatto tipico) e una dinamica, in cui si intrecciano i momenti valutativi dell'antigiuridicità e della colpevolezza, momenti di giudizio nei quali si verifica il contrasto tra volontà e norma e tra condotta e norma. Naturalmente quest'indagine analitica non è fine a se stessa, poiché costituisce il fondamento del rimprovero e, al tempo stesso, il parametro per individuare la misura della pena adeguata al reato

³⁰ G. Vassalli, *Intervento alla «Aldo Moro. Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa»* cit., p. 22.

commesso. Il fondamento della *subiettivizzazione* del comando, dunque, prende atto che il parametro della condotta non è più una generica indicazione di tipo etico morale, ma la norma giuridica scritta che nel momento in cui determina il comportamento destinatario lo vincola. Solo un comando formale, a un tempo garanzia di oggettività giuridica e garanzia per la persona del cittadino, è in grado di stabilire anche l'orientamento culturale di un diritto della punizione in uno Stato democratico a sovranità popolare.

Va anche detto che la costruzione teorica avanzata da Moro, non solo non collide con le prospettazioni teoriche dei sostenitori della teoria tripartita (nelle sue varie declinazioni), ma pone all'evidenza del suo lettore una <<scelta di scuola>>, un'opzione scientifica frutto di un ampio e condiviso dibattito all'interno del gruppo che faceva capo a un comune Maestro. Biagio Petrocelli, infatti, ritornando dopo circa un decennio (quando era professore fuori ruolo e giudice della Corte costituzionale) proprio sulla concezione "unitaria" del reato sostenuta da Moro, afferma in maniera incontrovertibile che la lettura morotea del reato non contrasta con la dottrina dominante e questa sorta di esegesi suona, a nostro avviso, come una sorta di interpretazione autentica del suo stesso pensiero che passa per gli scritti di Aldo Moro³¹. Petrocelli sostiene: <<La considerazione analitica, come ogni operazione della mente, tende a una finalità; e questa è appunto la considerazione, meglio ancora, la visione unitaria del reato, cioè la visione della sintesi e dell'unità attraverso l'analisi>>. E volendo chiarire che la posizione di Moro è quella ufficiale ed è perfettamente coincidente con il suo pensiero, precisa: <<Ogni tendenza, in fondo, che volesse adottare una considerazione unitaria invece di quella analitica si ridurrebbe sempre, inevitabilmente, a sottintendere, o ad accogliere parzialmente, mai negare del tutto, la necessità dell'analisi>> e nella nota 13 che aggiunge al testo, riporta il passo relativo della monografia di Moro sull'antigiuridicità penale. E chiude: <<Il reato (in astratto) non è conforme al tipo, ma è il tipo>>.

Quanto esposto è utile per comprendere da dove assumono le premesse metodologiche e motivazionali i primi lavori di Moro, dei quali con *La capacità giuridica penale* analizza il soggetto passivo del rapporto penale e le condizioni che lo rendono destinatario della norma; mentre con il secondo *La subiettivazione della norma penale* prende cura di indagare sullo Stato come soggetto attivo di tale rapporto. Con l'opera di subiettivizzazione Aldo Moro individua il momento di passaggio del diritto dalla dimensione astratta e oggettiva a quella concreta e soggettiva, in cui il destinatario si trova nella condizione di vivere uno stato di restrizione per la violazione del divieto o dell'obbligo eluso e dall'altro nella garanzia di vedere

³¹ B. Petrocelli, *Riesame degli elementi del reato*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1965, p. 9. Nella sua esposizione dal tratto dialogico ma sorretta da una convinzione granitica Petrocelli, a proposito del metodo analitico rileva icasticamente a nota (18): <<Non nascondiamo la nostra scarsa simpatia per il termine sartoriale *modello* con relativa *confezione* da parte del legislatore>>.

salvaguardati beni e diritti significativi e importanti per la vita della collettività³². E non a caso Moro coltiva la convinzione che la subiettivizzazione della norma giuridica avvenga per due contemporanee linee direttrici, la fase precettiva e la fase sanzionatoria: con la prima si *indirizza* la vita sociale; con la seconda si *re-indirizza* il soggetto alla vita sociale³³.

Il punto di saldatura che sembra emergere nella dottrina di Moro è proprio il concetto di colpevolezza, non come contraddizione tra atteggiamento psicologico e fatto, ma come contrasto tra volontà dell'agente e norma, come violazione di un obbligo al di fuori dell'elemento psicologico, vale a dire un comportamento riprovevole, in quanto immorale e quindi antiggiuridico, tenuto dalla persona: <<Ed è impensabile che il soggetto possa essere considerato autore di un fatto riprovevole, e che egli stesso sia riprovato, qualora egli non abbia una consapevolezza, almeno sommaria, del significato negativo del fatto, del complesso delle valutazioni etico-giuridiche che si esprimono tecnicamente attraverso le norme di diritto penale, ma sono vive nella coscienza della società>>³⁴.

L'apparato argomentativo che fa da supporto al ragionamento che Aldo Moro sviluppa nelle sue opere si ritrova limpidamente riportato nella sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, al punto da non esitare di definire Moro come l'autore indiretto di quella storica decisione che mette un punto fermo proprio sul rapporto tra colpevolezza normativa e pena: <<Dal collegamento tra il primo e terzo comma dell'art. 27 Cost. risulta, altresì, insieme con la necessaria <<rimproverabilità>> della personale violazione normativa, l'illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle norme penali. La piena, particolare compenetrazione tra fatto e persona implica che siano sottoposti a pena soltanto quegli episodi che, appunto personalmente, esprimano il predetto, riprovevole contrasto od indifferenza. Il ristabilimento dei valori sociali <<dispregiati>> e l'opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata "soggettiva antiggiuridicità" del fatto>>³⁵.

³² A. Gargani, *Diritto penale e verità morale. Una teologia della 'vita sociale'* (a proposito delle *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale* di Aldo Moro), in *Quaderni fiorentini*, 2006, Tomo II, p. 1015.

³³ A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 220.

³⁴ A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 563. A questo proposito è interessante notare come la riflessione sull'elemento della colpevolezza è un dato comune alla scuola di Petrocelli. Sarà, infatti, un altro allievo napoletano, Dario Santamaria, a chiarirne ulteriormente i termini, anche attraverso un'indagine comparata con la letteratura tedesca, in D. Santamaria, *Colpevolezza*, in *Enc. del dir.*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 646. Gli altri allievi del Biagio Petrocelli, Angelo Raffaele Latagliata, Michele Massa, Vincenzo Scordamaglia, Andrea Dalia e Antonio Pecoraro Albani, spaziarono su temi comuni alla scuola, come il caso del carattere sanzionatorio del diritto penale su cui Moro ritorna nelle *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 153 e A. Pecoraro Albani, *Riserva di legge. Regolamento. Norma penale in bianco*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1959.

³⁵ Corte Cost., sentenza n. 364 del 24 marzo 1988 *cit.*, p. 11.

Non è un caso che nel corso di lezioni del 1975-1976 Moro percorre proprio il contenuto dell'art. 5 c.p. attraverso la lente della legalità penale costituzionale, osservando esattamente quanto la Corte costituzionale stabilirà in maniera definitiva, ma purtroppo successivamente per lui, nel famoso collegamento tra il primo e il terzo comma dell'art. 27 Cost. e precisando che <<la volontà colpevole si afferma come volontà normativa>>, da qui la pena come risposta che costituisce il rimprovero per la condotta consapevole e colpevole tenuta dall'agente³⁶.

4. Il progetto moroteo di una concezione della pena costituzionalmente orientata

Pur non avendo mai affrontato in un lavoro specifico il tema della pena, resta nell'opera penalistica di Aldo Moro l'argomento più indagato e, per certi aspetti, più controverso, poiché Moro parte dalla premessa che esista un vincolo morale tra reato e pena³⁷, dove questo vincolo finisce per costituire la radice della responsabilità della persona per la violazione della norma³⁸.

La prospettiva filosofica (l'origine della sua maturazione scientifica) da cui muove tutta l'opera di Aldo Moro diventa importante per comprendere quali siano i punti fermi del suo pensiero, ideologicamente marcato dalla connotazione di matrice cattolica e posta nella prospettiva che anche la punizione non può prescindere dal rispetto della dignità dell'uomo e dalla sua centralità nel sistema dei valori supremi dell'ordinamento: anche il condannato non perde la sua qualità naturale che si compendia di sostanza giuridica³⁹.

A nostro parere in Moro matura progressivamente nel tempo la sua idea di pena, ricollocando volta per volta la sua precipua funzione, finendo per modificare in misura significativa la sua originaria posizione prevalentemente retributiva -insegnamento ricevuto dal suo Maestro Biagio Petrocelli⁴⁰-, anche se non esclude che il rimprovero spinge verso esiti di emenda morale. Vassalli sostiene (e ci permettiamo sommamente di dissentire) che, oltre che sulle riforme del codice penale⁴¹, anche sul tema della pena:

³⁶ A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 562.

³⁷ A. Gargani, *Diritto penale e verità morale cit.*, p. 1010.

³⁸ G. Vassalli, *Le funzioni della pena nel pensiero di Aldo Moro*, in Aa.Vv. *Aldo Moro e il problema della pena*, Bologna, 1982.

³⁹ A. Gargani, *Diritto penale e verità morale cit.*, p. 1017: <<Venuto meno l'affidamento nell'adesione del singolo alla finalità espressa dal precetto, diviene necessario ricorrere ad un meccanismo alternativo di attuazione dei predetti scopi, ossia alla reazione punitiva statale. Quale surrogato ideale della conservazione della vita, cui è affidato il compito di riaffermare e reintegrare il diritto, di esaltare, <<riconsacrandolo>>, il bene che il soggetto ha compromesso, la pena è un diritto soggettivo dello Stato, del potere sociale. La volontà, ferma e sicura, la forza inderogabile della collettività sociale, si esprimono nella <<rettificazione>> del corso sbagliato che le cose hanno preso per cattiva volontà del soggetto>>.

⁴⁰ PETROCELLI B., *La funzione della pena*, in *Scritti giuridici in memoria di Massari*, Napoli, Jovene, 1938.

⁴¹ Il riferimento è alla Commissione di studio da lui stesso costituita nel 1956 quando ha la responsabilità del Ministero di Grazia e Giustizia e di cui facevano parte, tra gli altri, Petrocelli, Delitala e lo stesso Vassalli.

<<Moro appare da queste lezioni come un conservatore: pieno di afflato umanitario e di fede nei destini migliori dell'uomo, ma conservatore>>⁴².

Occorre forse seguire la cronologia dei suoi lavori per verificare l'affinamento della concezione di pena, il cui compimento è raggiunto dalle decise determinazioni della sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale, cui, come si è detto, l'insegnamento di Moro non è estraneo attraverso l'intervento del giudice estensore e suo allievo barese Renato Dell'Andro.

Prima di ogni altra cosa Moro si trovò a trattare della finalità e della funzione della pena nella fase di progettazione ordinamentale come Costituente e successivamente ebbe modo di veicolare la nuova concezione della pena come scienziato del diritto (più specificamente dettandone le coordinate nella sua attività didattica). Se al fondo del suo pensiero, ma in realtà di quello di tutti i penalisti dell'epoca, è ancora oggi presente la concezione polifunzionale, Moro scelse in maniera ragionevolmente convinta la nuova strada della rieducazione del condannato respingendo i tratti più severi di una penalità senza speranza, pur avanzando serie riserve sull'effettivo contenuto del percorso di rieducazione (assoluta novità per la tradizione legislativa). E' anche comprensibile che il penalista moderno, diversamente dagli studiosi che vissero la fase di progettazione, abbia ormai introitato senza alcun margine al dubbio che cosa s'intenda per rieducazione nella sua radice costituzionale -forse anche morale-, dove il fine della vicenda afflittiva deve tendere alla piena integrazione della persona condannata nella comunità e non alla sua emarginazione.

Per comprendere come Moro si lascia coinvolgere in una nuova visione della pena nella prospettiva del nuovo statuto costituzionale, occorre, tuttavia, individuare i passaggi che delimitano e circoscrivono la funzione della pena e che segnano il percorso in cui matura la sua idea che si proietta oltre la prospettiva retributiva. Il tema da cui bisogna partire è quello delle <<massime pene>> -pena di morte ed ergastolo- nel dibattito dei Costituenti, in parte già risolto dal decreto luogotenenziale n. 224 del 10 agosto 1944.

La conferma dell'abolizione della pena di morte come tassativo divieto normativo fu accolta senza alcuna riserva da parte di tutti i componenti della Commissione chiamata a formulare il contenuto dell'originario art. 9, mentre intervenendo dopo Palmiro Togliatti, che aveva avanzato il proposito dell'abolizione oltre che della pena di morte anche della pena dell'ergastolo, Moro, pur condividendone la posizione, precisava che la scelta sarebbe toccata al legislatore ordinario e comunque sottolineava che il carcere perpetuo rimaneva <<l'unico motivo di inibizione al delitto>> in chiave (aggiungiamo noi) di prevenzione generale⁴³. E poi preciserà che si era intervenuti comunque sull'ergastolo con l'abolizione della segregazione cellulare (non vi sarà però un seguito), in grado di aggravarne l'afflittività, in quanto

⁴² G. Vassalli, *Presentazione* a A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 44.

⁴³ *Atti della Costituente*, C.C., 1° S., vol. VI, 10 dicembre 1946, pag. 770, ora in Aldo Moro, *Scritti e discorsi cit.*, p. 382.

disposizione implicita nella parte in cui in Costituzione si afferma l'obbligo di riservare un trattamento umano a ciascun cittadino⁴⁴. Secondo il nostro parere Moro in questo modo, cioè antepoendo la dignità umana e i diritti inalienabili della persona anche al potere punitivo dello Stato, stabilisce la base per la futura abolizione dell'ergastolo. Il tema dei diritti umani, infatti, trovando la radice di valore in tutte le Costituzioni moderne e nei Trattati internazionali oltre che nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sarà tra qualche tempo in grado di infrangere anche il tabù dell'ergastolo c.d. ostativo⁴⁵.

L'aspetto più significativo della nuova idea che Moro esponeva spostando in avanti la sua concezione della pena, rispetto a quella espressa nei precedenti lavori, è da lui stesso chiarito nel suo intervento all'Adunanza plenaria: «Moro ritiene che si debba adottare la formula proposta dal Comitato di redazione : «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato»». Nella seconda parte pensa che sia bene mettere in rilievo che sono le pene, in quanto eseguite, che non debbono essere in contrasto con la dignità umana. E' perciò favorevole all'emendamento dell'onorevole Leone, che sostituisce al vocabolo «ricorrere» l'altro «consistere» e adopera l'espressione più felice: «in trattamenti contrari al senso di umanità»»⁴⁶.

Vi è tuttavia nel dibattito costituente (di cui è giunta eco di controversie e indecisioni) un intervento di Moro del 15 aprile 1947 che appare illuminante se posto in sinossi all'impostazione culturale cattolica che guidava le scelte di Moro e che vedeva sempre alla sua attenzione il rapporto tra persona e gruppo sociale di appartenenza. Si può intravedere in controluce la necessità che vi sia un recupero personale e morale del condannato, ma che debba costituire l'unico vero presupposto per il suo reinserimento sociale. Moro chiede di intervenire in Assemblea esponendo cosa si debba intendere per rieducazione e in questo modo mette in evidenza quale sia la sua posizione sul proposto fine sanzionatorio del tutto nuovo per la dottrina penalistica sviluppata sulla tradizione legislativa italiana fino a quel momento.

E' bene precisare che sia Giuseppe Bettiol che Giovanni Leone insisteranno per inserire nella formula costituzionale la sottolineatura «morale» della rieducazione e, in questo modo, pur non volendo enfatizzare l'una o l'altra posizione dottrinarie della scienza giuridica, lasciavano emergere soltanto un tratto del percorso rieducativo, ma che in realtà serviva a recuperare, seppure in una diversa misura,

⁴⁴ Al penalista contemporaneo queste affermazioni suonano come indicazioni rimaste inadempite se, come è vero, nel nostro sistema legislativo esiste la disciplina dell'art. 41-bis (4-bis) O.P. per nulla consonante, a nostro parere, con l'impianto dei principi costituzionali.

⁴⁵ Ci sia consentito segnalare, per quanto concerne il vincolo normativo derivante dalla tutela dei diritti umani sia rispetto alla pena di morte che per l'ergastolo, il nostro *Il diritto dello Stato di punire con la morte. Un caso di contaminazione politica della scienza della legislazione penale*, Aracne, Roma, 2012.

⁴⁶ *Commissione per la Costituente, Adunanza plenaria*, vol. VI, 25 gennaio 1947, p. 182, ora in Aldo Moro, *Scritti e discorsi cit.*, p. 428.

sempre la funzione retributiva della pena⁴⁷. Affermerà successivamente Bettiol che la retribuzione rappresenta il fondamento della pena, mentre l'emenda il suo scopo⁴⁸.

Calandoci nel contesto di quel periodo storico sembra di cogliere in Aldo Moro accenti davvero rivoluzionari rispetto al passato regime (non bisogna dimenticare che la maggior parte dei Costituenti erano stati detenuti nelle carceri fasciste), ma in realtà di tutto il trascorso liberale che imperniava l'idea di pena esclusivamente su una prospettiva etico retributiva⁴⁹. Alla fine Moro ripiega la sua scelta proprio sull'emendamento Bettiol - Leone⁵⁰ soltanto perchè avendo viva la preoccupazione che la previsione della concezione rieducativa, senza alcuna indicazione specifica dei contenuti come vincolo al legislatore ordinario, potesse aprire di nuovo la strada al positivismo criminologico e con esso a forme di rieducazione forzata scardinando il diaframma tra responsabilità penale e pericolosità sociale⁵¹. Quanto

⁴⁷ I termini del dibattito e dell'asse che legava i giuristi di ispirazione cristiana Leone, Bettiol, Moro, anche se quest'ultimo spinse molto in avanti la formula costituzionale nel tentativo di indirizzare oltre la retribuzione, sono riportati da M. Ronco, *L'attualità di Giuseppe Bettiol cit.*, p. 161.

⁴⁸ G. Bettiol, *Diritto penale cit.*, p. 749.

⁴⁹ Ci sembra opportuno riportare per intero l'intervento di Moro, *Atti della Costituente, Ass.*, vol. I, 10 dicembre 1946, p. 908, ora in Aldo Moro, *Scritti e discorsi cit.*, p. 472: <<Dichiaro che voterò a favore del secondo emendamento degli onorevoli Leone e Bettiol. Mi rendo conto delle ragioni che sono state esposte dal Presidente della Sottocommissione e sono certo che nelle intenzioni dei proponenti non vi è il desiderio di risolvere con la formulazione presentata l'annoso problema degli orientamenti penalistici della scienza e della legislazione italiana. Sono certo che, in questa sede costituzionale, si vuole anche con la formulazione proposta lasciare libera la strada, perché domani sia il legislatore, sotto la pressione della coscienza sociale, a decidere in merito agli orientamenti in materia di pene. Tuttavia non posso nascondermi il pericolo che deriva dalla formulazione così come è presentata. Il parlare di pene che devono tendere alla rieducazione del condannato, può essere considerato da parte dei futuri legislatori e da parte degli scienziati di un determinato orientamento, come fondamento di una pretesa ad orientare la legislazione penale italiana in modo conforme ai postulati della scuola positiva. Tutti quanti i postulati penalistici sono evidentemente rispettabili, ma il problema che essi involgono è talmente grave e talmente serio che non possiamo pretendere, con una rapida discussione, quale è quella che si è verificata in questa sede, di risolverlo. D'altra parte dobbiamo preoccuparci che per una leggerezza da parte nostra, per una imprecisione nella formulazione, non si dia l'apparenza di aver risolto quello che in realtà non si voleva e non si poteva risolvere in questa sede. Certamente l'esigenza della rieducazione morale del condannato è presente al nostro spirito. Anche noi, che siamo seguaci di un altro indirizzo in materia penale, riteniamo che la pena persegua tra i suoi fini anche quello fondamentale della rieducazione del condannato, ma mi pare che questa esigenza sia soddisfatta pienamente dall'emendamento Leone-Bettiol al quale aderisco, in quanto vi si dichiara che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e debbono essere tali da permettere la rieducazione morale del condannato. Con ciò si dà una precisa disposizione che vale come orientamento per la riorganizzazione del sistema penitenziario, ma senza prendere posizione, neppure in apparenza, in ordine a uno dei problemi più gravi della nostra scienza e della nostra prassi sociale, cosa che mi parrebbe in questa sede estremamente pericolosa>>.

⁵⁰ La ricchezza del dibattito sul <<famoso>> emendamento Leone-Bettiol, in cui compariva anche la formula non accolta <<La responsabilità penale è solo per fatto personale>>, è riferita e analizzata da A. Alessandri, *Commentario alla Costituzione - Art. 27, 1° comma*, in estratto dal volume *Rapporti civili*, Tomo IV, Zanichelli, Bologna, 1989, p. 8. Lo scopo era anche quello di sottrarre al tema (di cui erano stati vittime dei rastrellamenti nazifascisti molti dei padri costituenti) il rischio della responsabilità collettiva ovvero della responsabilità per fatto altrui.

⁵¹ L. Eusebi, *Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale nello Stato laico*, in *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, a cura di Antonio Acerbi e Luciano Eusebi, Ed. Vita e pensiero, Milano, 1998, p. 230.

meno il criterio retributivo, che come si è già detto non è alieno anche all'attuale concezione della pena, poteva rappresentare un limite all'intervento sulla durata della pena che impone al giudice di rapportarne la misura alla gravità del fatto e, dunque, al grado di colpevolezza, affermando il canone di giustizia sostanziale attraverso il contenimento della punizione e prevenendo tentativi di discrezionalità punitiva. Sotto questo profilo si chiarisce anche la ragione secondo cui Moro, nel dibattito di cui è protagonista, non riconoscerà alcuno spazio alle teorie preventive (generale e soprattutto speciale), considerandole semplicemente come un momento di maturazione del processo emendativo del condannato. In questo egli appare forse <<conservatore>>, poiché non lega il destino della rieducazione ai profili di individualizzazione della pena e di prevenzione speciale.

Il fatto che la concezione della pena sia in Moro in continuo divenire, come del resto deve essere di uno studioso che apre la speculazione intellettuale a nuovi approdi, a mutare ragionevolmente precedenti convincimenti alla presenza di nuovi elementi di valutazione, è chiaramente dimostrato anche dalla sua contrarietà alla pena dell'ergastolo che, seppure non ripudiata in Assemblea Costituente, diventa oggetto della sua esperienza didattica. Durante il corso delle lezioni che sono state registrate e trascritte con tutta quella partecipazione emotiva che Moro imprimeva alla sua esposizione oratoria, quando ormai l'art. 27 della Carta aveva tracciato un consolidato e profondo solco nell'esperienza repubblicana, Moro in maniera decisa esprime un giudizio potentemente negativo sul suo mantenimento nel catalogo sanzionatorio, al pari che contro la pena di morte: <<anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che, priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte>>⁵². Appare del tutto evidente che l'originaria prospettiva retributiva da cui prendeva vita il suo convincimento cede il passo alla riflessione su di una vicenda sanzionatoria che mal si concilia con la modernità, che priva la persona della sua umanità, della sua socialità, del suo riscatto morale, semplicemente perché l'ergastolo (oggi noto solo nella sua forma ostativa) non lascia alcuno spazio a trattamenti rieducativi e di recupero sociale.

Anche la sua ultima monografia *Unità e pluralità di reati* (1951) in realtà si occupa di pena e in particolare del problema del cumulo delle pene, nel momento in cui il soggetto agente realizza una pluralità di reati. Moro analizza la portata naturalistica della commissione di plurimi fatti per qualificarli come una fattispecie unica seppure costituita da segmenti di autonomi fatti di reato ovvero una molteplicità di fatti

⁵² A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 116. Sul tema torna F. Corleone, *La parola all'autore*, in *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, a cura di Franco Corleone e Andrea Pugiotto, Ediesse, Roma, 2012, p. 136, che commentando la lezione universitaria di Moro ai suoi studenti contro l'ergastolo commenta: <<Le parole di Aldo Moro sono forti e chiare, traduzione di un pensiero limpido>>. Sulla indiscutibile e chiara posizione di Moro cfr. G. Contento, *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro cit.*, p. 1158.

che, secondo le norme della parte generale del codice penale, potrebbero essere considerati come un fatto unitario da un punto di vista giuridico e pertanto ricevere una sola pena (cumulo giuridico) piuttosto che la somma delle pene previste per i singoli reati (cumulo materiale). All'epoca in cui Moro esponeva le sue riflessioni il legislatore ancora non aveva assunto a norma il sistema del cumulo giuridico delle pene come unico criterio sanzionatorio, per il concorso omogeneo e per il concorso eterogeneo, questo accadrà soltanto con la riforma dell'art. 81 c.p. del 1974.

Tuttavia negli studi di Moro sul tema si coglie una sicura originalità che non riguarda soltanto l'indagine sui rapporti tra più reati commessi dal soggetto in una contestualità cronologica e finalistica, ma soprattutto il tipo di risposta sanzionatoria dell'ordinamento ispirata a un giudizio di disvalore fondato non sulla gravità aritmetica della pena finale bensì sulla sua gravità geometrica⁵³. La dissuasione dalla commissione del reato non passa per la misura sproporzionata della pena detentiva, ma dalla considerazione che il reo si renda consapevole del fatto che, nonostante la commissione di plurimi reati, ha la possibilità di espiare una pena che gli consenta un recupero morale e sociale, offrendogli l'occasione di dimostrarlo. Probabilmente la riflessione di Moro in questa monografia lo spinge a considerare -si badi i lavori dell'Assemblea Costituente sono immediatamente precedenti- come la pena si possa aprire a una prospettiva diversa da quella della retribuzione che in questo caso coinciderebbe con la somma delle pene stabilite per i singoli reati commessi.

Il tema della pena e della pena di morte viene ripreso da Moro nella vicenda estrema della sua esistenza, quando prigioniero delle brigate rosse ricorda in alcune lettere spedite a esponenti politici quanto avesse fatto in seno alla Costituente per l'abolizione della pena capitale. Seppure in un contesto di fortissimo condizionamento emotivo la lucidità del pensiero lo riportava ai tempi della riflessione sull'art. 27 Cost. e, confermando quanto ormai era divenuto patrimonio della sua lezione universitaria, legava il tema dell'abolizionismo alla rilevanza assoluta del principio di umanità, invocandone per sé stesso la possibile applicazione. Non solo. Aldo Moro ancora una volta confermava che la pena doveva essere vista come espressione di rimprovero morale, in modo che la pena trovasse il suo compimento nel recupero del condannato. Questa è la ragione per cui, da raffinato giurista, spiegava ai suoi interlocutori che mai sarebbe stato giustificabile il suo sacrificio, perché sostenuto da una intransigenza immorale contro un uomo al quale non doveva essere rimproverato nulla e, dunque, fuori da qualsiasi dimensione sanzionatoria.

Nella lettera del 23 aprile 1978 spedita al Presidente del Senato Amintore Fanfani, Moro afferma: «Lo spirito umanitario che anima il Parlamento ebbe già a manifestarsi in sede di Costituente, alla quale anche

⁵³ G. Bettiol, *Diritto penale cit.*, p. 801.

in questo campo ebbi a dare il mio contributo, e si è fatto visibile con l'abolizione della pena di morte ed in molteplici leggi ed iniziative⁵⁴; e poi ancora nella lettera sempre del 23 aprile 1978 spedita al Presidente della Camera Pietro Ingrao: «Lo spirito umanitario che anima il Parlamento ebbe già a manifestarsi in sede di Costituente, alla quale anche in questo campo ebbi a dare il mio contributo e si è fatto visibile con l'abolizione della pena di morte ed in molteplici leggi ed iniziative. D'altra parte non sfuggono alle Assemblee né i problemi di sicurezza, che possono però essere adeguatamente risolti, né la complessità del problema politico per il quale non sarebbero sufficienti scelte semplici e riduttive»⁵⁵.

5. L'insegnamento del diritto penale di Moro come didattica dell'antiretorica

Quello stesso spirito di coerenza intellettuale che si coglie nella sua attività scientifica e in quella politica Moro la conserva anche nell'attività didattica. Si sottolinea da più parti lo spirito di sacrificio di Aldo Moro che non volle mai abbandonare l'insegnamento universitario, anche quando l'impegno politico e istituzionale divenne gravoso come nel periodo precedente al suo rapimento.

Rileggendo le pagine dove sono trascritte le lezioni del corso di Istituzioni di diritto e procedura penale che tenne nell'anno accademico 1975-1976 non si avverte quello spirito di sacrificio del politico (?) che dedica una parte del suo tempo all'attività didattica interpretandone l'impegno come un dovere sociale⁵⁶, si coglie piuttosto il piacere in Aldo Moro di incontrare i giovani per trasmettere il sapere e confrontarsi con la «vera» realtà che nelle Aule parlamentari e nei dibattiti ideologici non riusciva più a cogliere. Un metodo originale per arricchirsi e rintracciare insieme ai giovani i segni di una realtà sociale in continuo cambiamento che impone alla visione filosofica della vita di aggiornare il suo percorso ideale⁵⁷. Non a caso il suo Corso prevedeva, oltre alle lezioni frontali, l'apprendimento empirico di taluni valori in cui è immersa la «persona umana», con frequenti visite alle carceri romane⁵⁸. Un modo originale di «testare» i principi di garanzia della persona, ma anche un espediente per «testare» la validità concreta delle ipotesi teoriche della funzione della pena.

⁵⁴ Si tratta della lettera inviata al Presidente del Senato Amintore Fanfani, recapitata il 28-29 aprile e scritta a partire dal pomeriggio del 23 aprile (foglio 1 recto e verso).

⁵⁵ Si tratta della lettera inviata al Presidente della Camera dei deputati Pietro Ingrao, recapitata il 28-29 aprile e scritta a partire dal pomeriggio del 23 aprile (foglio 1 recto e verso).

⁵⁶ La continuità e l'assiduità del Corso di lezioni, la partecipazione intensa (basta ascoltare la registrazione sonora), restituisce l'immagine di un impegno generoso e sempre disponibile di A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*

⁵⁷ Francesco Tritto ricorda il rapporto profondo seppure breve nel tempo che legava Moro ai suoi studenti e le visite «a casa o in Ospedale del Professore» quando uno dei suoi studenti era ammalato, in *Introduzione a Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 85.

⁵⁸ Ancora in F. Tritto, *Introduzione a Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 85.

Nel rileggere i testi delle lezioni di Moro, scolpite nella fluidità della sua esposizione convincente, appassionata, mai retorica e per nulla <<oscura>>, contrariamente a quanto veniva riferito della sua oratoria pubblica, colpisce l'ampiezza degli argomenti trattati, in pratica tutto il diritto penale della parte generale e alcuni principi del diritto processuale penale, e la metodologia con cui procedeva la sua didattica⁵⁹. Va detto, come già si è rilevato, che forse manca un aggiornamento sull'evoluzione della dottrina penalistica la cui prospettiva scientifica risaliva a epoche precedenti, ma vi si ritrova invece un profondo e sicuro ancoraggio alla legalità penale di conio costituzionale, accompagnato dall'assoluto rispetto per il diritto positivo in cui, anche nella veste di legislatore, rivedeva il fondamento di quel vincolo ai superiori principi di garanzia.

Appare soprattutto agevole rilevarlo nella registrazione sonora di quelle lezioni come Moro fosse in grado di tenersi lontano dalla retorica, anche se l'enfasi oratoria può trarre in inganno, l'esposizione è sempre tesa a dimostrare il dato prospettato nell'ipotesi, in grado di innovarsi progressivamente, e non come trasmissione di un dato *ossificato* precedentemente acquisito.

Il corso delle lezioni di Moro vedeva il suo inizio con i principi generali dello Stato e dell'ordinamento giuridico, a conferma della sua vocazione filosofica, per poi passare al problema della pena, le varie teorie formulate nel tempo, fino a tracciare le coordinate costituzionali della pena.

La teoria della pena nel pensiero di Aldo Moro rappresenta una delle occasioni di analisi più interessanti nell'ambito della sua attività didattica, il modo migliore per tornare a riflettere ogni anno sul suo progetto costituzionale di sanzione penale, allontanandosi dal pensiero unico della retribuzione e validando un nuovo percorso penale che spettava al legislatore ordinario proseguire e reindirizzare.

L'umanesimo penale come cifra identificativa dell'uomo e del filosofo Aldo Moro è tutto racchiuso nel commiato agli studenti di quel corso 1975-1976, ai quali raccomanda di non dimenticare quella comune esperienza di un diritto della paura e dell'intimidazione che getta contemporaneamente uno sguardo di speranza sull'uomo autore di un crimine e su chi ne è vittima⁶⁰.

⁵⁹ Bisogna riconoscere che la didattica odierna impallidisce per contenuti e durata rispetto allo svolgimento di un corso di diritto penale tenuto presso una facoltà di Scienze Politiche che non lascia nulla di insondato sulla parte generale del codice penale e su molti aspetti del diritto processuale penale (soprattutto l'azione penale).

⁶⁰ <<Io ho cercato di stabilire un rapporto di confidenza e di amicizia con voi; non sono forse riuscito anche perché siete tutti molto impegnati perché i nuovi ordinamenti vi fanno avere un atteggiamento più vicino alla laurea di quanto avvenisse in passato, quindi siete presi da altre cose. Ma se anche io non ho potuto dimostrare sempre, come avrei voluto, dimostrare a tutti individualmente il mio apprezzamento, il mio rispetto, il mio affetto, la mia amicizia, io desidero dirvi, in questo momento, che questi sentimenti sono quelli che hanno dominato il corso di questa esperienza. Sono venuto sempre, anche in giorni assai pieni di cose però non solo per una lezione, ma per un incontro che mi ha fatto sentire vicino a persone amiche e spero che mi permetterete, quindi, di considerarvi tali anche per l'avvenire, quando andrete percorrendo le vie del mondo per realizzare le vostre aspirazioni, per le quali tutte io esprimo il più fervido augurio. Io mi ricorderò ancora; qualche volta in modo approssimativo, qualche



Quanto ci viene riferito da Francesco Tritto sul tipo di relazioni che Moro intratteneva con i suoi studenti, consente di ricostruire a tutto tondo una metodologia didattica viva, umana ed efficace. La formazione culturale nella disciplina del diritto penale di Aldo Moro era integrata anche da visite e partecipazione alle sedute in Parlamento quando egli stesso era chiamato a intervenire.

Del suo impegno didattico perfino nella giornata del suo rapimento ne dà pieno e commosso conto anche Giuliano Vassalli: <<Quelle tesi di laurea rimaste abbandonate nella macchina insanguinata di Via Fani all'inizio di quella che avrebbe dovuto essere una pur decisiva giornata della sua attività politica al servizio del paese sono il simbolo di questo impegno supremo e uniscono idealmente Aldo Moro a tutti i cultori del diritto penale e non solo, a tutti gli studiosi di diritto e a tutta l'Università italiana, e per sempre>>⁶¹.

volta in modo preciso, ma mi ricorderò ancora di coloro che hanno riempito un anno della mia vita>>, in A. Moro, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale cit.*, p. 590.

⁶¹ G. Vassalli, *L'opera penalistica*, in *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro cit.*, p. 39.